



Ministero della Giustizia

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Il Presidente

Prot. n. 237/03

Roma, li 03 FEB. 2003

Al Sig. Ministro

e p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi

Al Sig. Responsabile SECIN

SEDE

Al Sig. Presidente
dell'Associazione Nazionale
Dirigenti Ministero Giustizia
c/o dott. ORZELLA – dirigente
Corte di Appello

PERUGIA

OGGETTO: Valutazione dei dirigenti
(risposta a nota 22 gennaio 2003 dell'Associazione
Nazionale Dirigenti Ministero della Giustizia)

I rilievi di cui alla nota in oggetto sono di duplice natura: quelli "generali" alla logica ed alle cadenze della procedura di valutazione e sono già stati proposti – ricevendo esauriente e ripetuta risposta – nel corso dei vari incontri che la Commissione ha promosso con i dirigenti degli uffici giudiziari; quelli più specifici, relativi alla richiesta del 20 dicembre scorso di completamento dei dati con riferimento alla scheda finale, al report di gestione ed alla rilevazione dei "clienti" interno ed esterno rappresentano l'attualizzazione e concretizzazione delle già citate riserve di ordine generale.

Nel complesso non posso che richiamare quanto più volte detto e scritto sull'obbligatorietà della valutazione in virtù di specifiche norme di legge (art. 20 T.U. n. 165 del 30 marzo 2001; art. 5 decreto leg.vo n. 286 del 30 luglio 1999), di regolamento (D.M. n. 279 dell'8 giugno 1998; art. 9, comma 2, D.P.R. n. 315 del 25 luglio 2001, che a quel decreto rinvia in modo recettizio), di contratto collettivo per i dirigenti (artt. 23 e 40 di quello approvato il 12 dicembre 1996; artt. 35 e 44 di quello vigente 28 aprile 2001), di direttiva politico-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia. Atti normativi e regolamentari non sottoposti ad alcuna condizione, nell'attuale stato di fatto e di diritto, pur nell'auspicata risoluzione di alcuni nodi tecnici ed operativi che i dirigenti pongono e che la Commissione ha tenuto ben presenti, cercando di risolverli in chiave di leale collaborazione fra i vari protagonisti del procedimento valutativo.

Tutto questo è stato detto e ripetuto in tutte le sedi, di guisa che gli auspici sono in gran parte condivisi, anche se non possono trasformarsi in condizioni all'avvio della procedura di valutazione (resa cogente dalle norme citate, dall'istituzione della Commissione per il nostro Ministero e dall'approvazione della metodologia), pur nella conferma della più ampia disponibilità ad apportarne aggiustamenti ed affinamenti, ovviamente solo dopo che il sistema è stato attuato e testato. Qualsiasi blocco o rifiuto è non solo contrario alla legge, ma impedisce lo scopo finale dell'intero procedimento, che è l'adozione di un sistema valido e condiviso.

Cade acconcio, sul punto, un chiarimento essenziale sul termine "sperimentazione" contenuto nella motivazione del decreto ministeriale 11 ottobre 2000 di approvazione della metodologia di valutazione (testualmente: "ritenuto opportuno, al fine di verificare la concreta operatività del proposto sistema di valutazione, sperimentare una prima fase con riferimento ad alcune strutture pilota") nel senso che è stato richiesto un avvio *soft* e progressivo della valutazione, così come è puntualmente avvenuto nei fatti, in quanto nel 2001 si è partiti con riferimento alle strutture pilota del Dipartimento per la Giustizia Minorile e dell'ufficio centrale degli Archivi Notarili (poi oggetto del suo decreto di approvazione dell'11 luglio 2002), nel 2002 v'è stata l'estensione ai dirigenti degli uffici giudiziari e nel 2003 a tutti gli altri. Man mano che il sistema viene attuato, sono possibili quegli aggiustamenti che l'esperienza suggerisce; ed è proprio quanto è avvenuto e sta avvenendo, nel senso che la concreta attuazione della metodologia induce a meglio calibrare ed adattare le varie fasi alla multiforme realtà dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria.

Per converso, dalla nota dell'Associazione in oggetto sembra emergere una interpretazione ludica del termine, nel senso che l'attuale sarebbe una sorta di prova, di simulazione scenica, sprovvista di qualunque effetto giuridico; fino al punto che nella seconda parte della nota si prospetta il blocco della procedura fino a quando non sarà fornita "espressa assicurazione perché l'attuale procedura di valutazione non abbia conseguenze per la carriera, ma sia solo sperimentale".

E' appena il caso di rilevare, da un lato, la radicale contrarietà alla legge, al contratto ed alla direttiva politico-amministrativa di una tale condizione potestativa e, dall'altro, l'evidente errore interpretativo rispetto a quanto ripetutamente detto e scritto dalla Commissione sulla piena (anche se progressiva in fase di attuazione) validità ed efficacia giuridica della valutazione in corso.

Equivoco interpretativo cui l'Associazione Dirigenti sembra più volte indulgere, così come là dove afferma che lo scrivente, nelle varie riunioni illustrative della metodologia, avrebbe fornito assicurazioni sulla sua mera "sperimentabilità" nel senso innanzi detto, ovvero richiede che "la Commissione sia integrata con dirigenti in servizio che conoscono le realtà concrete degli uffici e che siano espressione e referenti degli uffici giudicanti, requirenti e del Ministero". Sul primo punto desidero precisare che mai assicurazioni di tal genere sono state fornite dalla Commissione, che ha sempre chiarito la natura cogente della valutazione e, nel contempo, dichiarato la disponibilità a testare il sistema, nel senso che avrebbe proposto eventuali aggiustamenti, ovviamente in esito alla sua concreta ed effettiva attuazione; una tale disponibilità è stata fraintesa come invito ad una sorta di rappresentazione scenica, priva di significato e valore.

Sul secondo punto è appena il caso di richiamare il tenore testuale della premessa normativa e dell'art. 3 del decreto istitutivo della Commissione (n. 279/1998) per sottolineare che l'accusa di incompetenza ignora il dato letterale e teleologico della legge: "figura organizzatoria che, operando in posizione di autonomia, risponda esclusivamente al Ministro, onde consentirgli di effettuare... le operazioni" di valutazione dei dirigenti; "La Commissione è composta da un magistrato ordinario... da un dirigente generale appartenente ai ruoli dell'amministrazione penitenziaria... da un dirigente incaricato di funzioni ispettive o di consulenza, studio e ricerca dell'organizzazione giudiziaria..... e da un esperto, esterno all'amministrazione, in tecniche di valutazione e di gestione del personale".

La ratio di tali norme appare evidente: la funzione di valutazione appartiene al Ministro, che si avvale di una Commissione in posizione di autonomia rispetto all'amministrazione attiva; i componenti non possono essere titolari di funzioni amministrative o di gestione per l'evidente incompatibilità tra valutatore e valutato. Se tutte le tipologie dirigenziali dovessero essere rappresentate all'interno della Commissione, da un lato verrebbe elusa l'autonomia e dall'altro ne risulterebbe cambiata la natura e compromessa la concreta operatività.

Per il resto richiamo tutto quanto contenuto nelle relazioni illustrative della prima proposta di valutazione, dei vari incontri distrettuali con i dirigenti e delle problematiche relative all'attuazione della procedura in atto.

Con la più viva cordialità,

IL PRESIDENTE

